



## COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

### **Giunta Comunale**

**Seduta del 3 marzo 2016 n. 42**

**.OGGETTO:** LEGA NAVALEORTONA. REGATA VELICA OPTIMIST INTERNAZIONALE. ORTONA 11.- 12 E 13 MARZO 2016. RICHIESTA PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

L'anno **duemilasedici** il giorno **3** del mese di **marzo** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, dr Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

- |          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| 1. Sig.  | D'ANCHINI | Tommaso   |
| 2. Sig.  | DE IURE   | Domenico  |
| 3 Sig.ra | SCHIAZZA  | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA l'istanza in data 11.2.2016 del presidente pro tempore della Lega Navale di Ortona, con sede in Via Cervana – Località Saraceni - assunta al protocollo generale dell'Ente al n.4681 del 16.2.2016, con la quale veniva richiesto il patrocinio e la compartecipazione economica allo

svolgimento di una regata velica classe optimist internazionale, che si svolgerà nello specchio acqueo di Ortona nelle giornate dell' 11 – 12 e 13 marzo 2016;

RITENUTE le finalità dell'evento, che coinvolgerà circa 150 imbarcazioni e altrettanti giovani velisti provenienti dall'Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, di indubbio valore sportivo e turistico poiché, rinnovellandosi le tradizioni marinare ortonesi, la Città avrà la possibilità di esternare tutte le sue potenzialità turistiche e culturali, con favorevole ricaduta sulla sua immagine e sulle attività produttive dell'intero comprensorio;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nelle funzioni turistica, sportiva e del tempo libero;

RITENUTO, anche in considerazione dell'importanza e portata dell'evento, di dovere adottare i provvedimenti necessari per concedere il richiesto patrocinio mettendo gratuitamente a disposizione della Lega Navale – sezione di Ortona - l'area ove si svolgerà la manifestazione per le giornate dal 10 al 14 marzo 2016;

VISTA la delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 “Servizi pubblici a domanda individuale trasporto scolastico. Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2015”;

VISTI i pareri favorevoli resi dai dirigenti: del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero, del Settore Attività Tecniche e Produttive e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegate schede che formano parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

#### DELIBERA

1)- concedere alla Lega Navale di Ortona, con sede in Via Cervana – Località Saraceni, il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione della manifestazione di cui in narrativa;

2)- compartecipare alla realizzazione della stessa mediante:

- la concessione a titolo gratuito, dell'occupazione del suolo pubblico nelle aree demaniali di pertinenza del Comune di Ortona interessate dalla manifestazione, per il periodo ricompreso tra il 10 e il 14 marzo 2016;

- la concessione a titolo gratuito, in deroga alle tariffe stabilite con delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 dell'uso dell'Auditorium Eden nella mattina del 10.4.2016 per lo svolgimento di un incontro propedeutico all'organizzazione della manifestazione che occupa;

- la concessione a titolo gratuito, in deroga alle tariffe stabilite con delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 dell'uso della Sala Rotary nella mattinata del 6.3.2016 per lo svolgimento di un incontro propedeutico all'organizzazione della manifestazione che occupa;

3)- dare atto che:

a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;

b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;

c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

d)- resta in ogni caso in capo all'organizzatore dell'evento l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dello stesso nonché per la collocazione della tensostruttura che ospiterà il servizio di ristorazione e per le attività di ristorazione stessa;

4)- Dare mandato ai Dirigenti di Settore per la adozione degli atti gestionali connessi al presente provvedimento, ognuno per la parte di competenza nonché al Comandante della Polizia Locale per l'adozione di tutti i provvedimenti connessi alla disciplina del traffico nel luogo e per il periodo della manifestazione

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE  
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to **S. SCHIAZZA**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 07-03-2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

---

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 07-03-2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**